



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 52-1/ 2023P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su istanza del ricorso depositato da SALUMI DEL COLLE UNIPERSONALE S.r.l. – in persona del suo legale rapp.te Iori Maria Teresa, con sede in Avezzano, via Molise n. 31, P. IVA 02002490684, rapp.ta e difesa dall'avv. PAOLO DI GRAVIO (C.F.: DGRPLA69R05A515I – p.e.c.: studiolegaledigravio@pec.it) nei confronti di

NATURAL SANGRO di Catenacci Mauro Antonio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Gesso Palena (CH), Via Montecalvario n. 13, P.Iva (02618120691)

vista la documentazione prodotta;

considerato che all'esito della interlocuzione con gli Enti, con deposito le dichiarazioni dei redditi presentate dal resistente nel triennio anteriore, il valore della produzione non supera mai € 100.000,00, così come l'esposizione debitoria non supera i limiti di cui all'articolo 2 lett d) CCI per la liquidazione giudiziale; ritenuto, pertanto, che l'imprenditore resistente debba qualificarsi "impresa minore" ai sensi dell'articolo 2 lett. d) CCI e che il ricorrente, creditore, appare essere legittimato per effetto dell'articolo 271 CCI;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi dell'articolo 271 CCI, circostanza pacifica ricoprendo già tale qualifica all'epoca della richiesta di ammissione all'accordo di composizione della crisi (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso);
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento;
- 4) sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata atteso che la disposizione dell'articolo 269 CCI che richiede la necessaria allegazione della relazione dell'OCC può trovare applicazione nella sola ipotesi di ricorso presentato dal debitore;



- 5) che risulta esistente anche il presupposto di ammissibilità fissato all'articolo 268 comma 2 CCI in ragione del credito portato dalla ricorrente (circa 2.800,00 €) unito a quello risultante dagli estratti INPS ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in atti del PU 40/2023;
- 7) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e comunque non essendo state, quelle proposte, omologata per difetto di maggioranza nel voto.
- 8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 270 e 271 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. VIRTU' NICOLA GIANNI (c.f. VRTNLG68T13E435) iscritto all'ALBO GESTORI CRISI DI IMPRESA al n. 10720 ;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio per la liquidazione e di quanto non occorrente, a seguito di specifica autorizzazione e quantificazione dietro istanza del liquidatore, ad esigenze familiari
Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza per intero sul sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore e, trattandosi di debitore che svolge attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese.

ORDINA



la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili intestati alla società , e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture intestate al medesimo;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al ricorrente nel PU 40/2023 convertito, al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 21/12/2023

Il Presidente

dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

